

# Comune di Fonte Nuova

## Provincia di Roma

### REGOLAMENTO GENERALE DEI CENTRI SOCIO-CULTURALI COMUNALI PER GLI ANZIANI

#### *Art. 1 – Finalità*

Il funzionamento dei centri socio-culturali per gli anziani istituiti dal Comune di Fonte Nuova nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale n.38 del 09/09/96 è disciplinato dal presente regolamento generale.

Il centro socio-culturale comunale per gli anziani costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo diretto a prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione degli anziani stessi, mediante l'organizzazione di iniziative, servizi e programmi che favoriscano l'aggregazione ed il dialogo con le altre componenti della comunità locale.

Il Centro è autogestito dagli anziani, i quali prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente. Qualora risultasse necessario ci si potrà avvalere del supporto di personale dipendente dal Comune, previa coordinamento con i Responsabili degli uffici di appartenenza del suddetto personale. I Centri sono localizzati in strutture appositamente arredate messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

#### *Art. 2 – Attività principali*

Allo scopo di favorire il proficuo impegno del tempo libero le attività dei centri si articolano intorno ai seguenti indirizzi di intervento:

- Promozione di iniziative dirette alla collaborazione con i servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
- Favorire lo svolgimento della vita associativa con incontri ed attività educative per i reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzazione di attività di segretariato sociale, anche mediante il raccordo con organismi di patronato;
- Attivazione di servizi di volontariato sociale e culturale dei quali siano protagonisti direttamente gli anziani del Centro;
- Incentivare l'organizzazione di iniziative dirette a sostenere situazioni di disagio e di bisogno rilevante sia all'interno che all'esterno del Centro, mediante la raccolta di fondi diretti a fini di solidarietà sociale;
- Partecipazione e promozione di attività ricreativo-culturali (corsi di formazione-informazione, gite e viaggi culturali, visita a musei e mostre d'arte, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, eventi sportivi,...);
- Organizzazione di corsi di formazione-informazione in materia sanitaria e di igiene;
- Promozione di attività lavorative ed artigianali dirette a conservare le tradizioni locali, che impieghino artigiani, in particolare se portatori di mestieri in via di estinzione;

- È consentito promuovere presso ogni Centro una sezione bocciofila anche quando tale struttura non sia contigua al Centro stesso: La sezione bocciofila individua tra i propri iscritti un responsabile con il compito di curare i rapporti con il Comitato di Gestione del Centro. Il responsabile ha il compito di promuovere e organizzare le attività sportive ed i turni di gioco con la più ampia partecipazione degli iscritti. La sezione bocciofila dovrà svolgere le proprie attività di gestione e partecipazione attraverso la definizione di un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Comitato di Gestione.
- Il Centro ha facoltà, su delibera dell'Assemblea dei soci, di gemellarsi con altri Centri Anziani presenti sul territorio nazionale; per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro può allestire spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande (così detto bar interno), nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali servizi sono autogestiti dai soci del Centro ed esclusivamente diretti al loro utilizzo.

### ***Art. 3 – Associati***

Al Centro possono aderire coloro che risultino percettori di trattamento previdenziale di anzianità o vecchiaia ( compresa quella di invalidità senza limite di età) ed abbiano compiuto i 65 anni, i quali condividendo le finalità dell'organizzazione e mossi da uno spirito di solidarietà, accettano le disposizioni del presente regolamento. Possono altresì aderire coloro che abbiano compiuto i 55 anni di età ancorché non percettori di pensione con i limiti prescritti dall'art. 4 dello Statuto. L'iscrizione va richiesta per iscritto al Comitato di gestione, e rinnovata annualmente entro il termine non perentorio del 31 marzo. In deroga, il rinnovo può essere effettuato entro il termine perentorio del 31 maggio.

Il numero degli associati si potrà desumere da apposito elenco disponibile presso il Centro e trasmesso agli Uffici dell'Assessorato delle Politiche sociali entro il 30 giugno di ogni anno.

Ogni associato ha diritto a partecipare alle attività ed utilizzare le strutture del Centro.

L'associato (residente) può votare ed essere candidato per le cariche elettive quando risulti iscritto al Centro da almeno 6 mesi e sia in regola con il versamento della quota associativa, il cui importo, compreso tra Euro 5,00 (cinque/00) e Euro 10,00 per i residenti, viene annualmente definito dall'Assemblea degli associati, su proposta del Comitato di gestione. Per gli iscritti non residenti nel Comune il Comitato può stabilire una quota associativa differente.

Gli associati, nello spirito dei principi sociali del Centro, devono svolgere la propria attività in modo personale e gratuito, senza fini di lucro e nel rispetto del rapporto associativo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del regolamento generale e dei regolamenti interni disposti per tutte le attività sociali del Centro, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estremi al Centro sarà animato da spirito di solidarietà, e attuato con corretta onestà e rispetto reciproco.

In caso di comportamento difforme a quanto stabilito da questo regolamento generale, tale da arrecare pregiudizio agli scopi e al patrimonio del centro, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dal centro.

Gli associati sospesi ed espulsi, possono ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei probiviri, i quali entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso daranno parere inappellabile.

### ***Art. 4 – Organismi di gestione***

Sono organismi atti a garantire la più corretta gestione e a favorire la massima partecipazione dei cittadini sia alla formulazione dei programmi che al controllo dell'efficienza dei servizi:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Proviviri

### ***Art. 5 – Assemblea degli associati***

L'assemblea degli associati è composta dagli iscritti al Centro, e costituisce il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Centro.

L'assemblea è convocata ordinariamente almeno una volta l'anno ed in via straordinaria qualora sia richiesto da almeno 1/5 degli iscritti con motivazione scritta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente del Centro.

L'assemblea risulta valida se in prima convocazione sono presenti la maggioranza degli associati iscritti; nelle successive convocazioni risulta valida indipendentemente dal numero dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea degli associati va comunicata con apposito avviso al Centro almeno 10 giorni prima della data fissata, nell'avviso dovrà essere esposto anche l'ordine del giorno della riunione.

Alle riunioni dell'Assemblea, deve prendere parte, l'Assessore alle Politiche Sociali con funzioni di supporto tecnico amministrativo o un suo delegato. *(aggiunto)*

### ***Art. 6 – Compiti dell'Assemblea degli associati***

L'Assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- Elabora e fissa i principi e gli indirizzi del Centro i quali non dovranno risultare in contrasto con le disposizioni che regolano il funzionamento dei Centri sociali degli anziani, nonché con le norme fissate dal presente regolamento;
  - Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - Approva i regolamenti interni e le convenzioni;
  - Effettua proposte per le attività istituzionali del Centro;
  - Elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri, di concerto con l'Assessorato alle Politiche sociali;
  - Approva le proposte di finanziamento da parte degli associati;
  - Nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni del Consiglio Direttivo, di concerto con l'Assessorato alle Politiche sociali;
  - Richiede, per gravi irregolarità o incapacità di gestione amministrativa, lo scioglimento del Consiglio Direttivo con una petizione (o mozione di sfiducia) sottoscritta da 1/3 degli iscritti al centro e presentata all'Assessorato alle Politiche sociali.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

### ***Art. 7 – Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle pari opportunità fra essi, è composto da un numero di anziani eletto a seconda del tipo di Centro Sociale al quale si è iscritti.

La tipologia del Centro Sociale si divide in:

- a) Centro Sociale Piccola dimensione (numero degli iscritti fino a 500): il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, con possibilità di aumentare il numero dei membri se il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, previa ratifica dell'Assemblea degli associati;
- b) Centro Sociale Grande dimensione (numero degli iscritti oltre 500): il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri con possibilità di aumentare il numero dei membri se il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, previa ratifica dell'Assemblea degli associati.

I componenti che cessino dall'incarico sono sostituiti con i primi non eletti, laddove presenti.

Qualora il Consiglio Direttivo risultasse ridotto al di sotto della soglia minima sopraindicata (cinque membri nei centri di piccole dimensioni o 7 membri nei centri di grandi dimensioni) si dovrà procedere ad indire nuove elezioni per l'intero Comitato entro il termine di 60 giorni, in tal caso viene commissariato con autorità dell'ente comunale in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta del Presidente, oppure da almeno 1/3 dei membri mediante richiesta scritta, oppure da almeno 1/5 degli associati con richiesta motivata e sottoscritta. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale, il quale risulterà a disposizione di qualsiasi associato che vorrà prenderne visione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve prendere parte, con diritto di voto, l'Assessore alle Politiche Sociali con funzioni di supporto tecnico e amministrativo o un suo delegato.

### ***Art. 8 – Elezione del Consiglio Direttivo***

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tramite elezioni da indirsi con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza del mandato.

Le votazioni avvengono in un solo giorno festivo dalle ore 9.00 alle ore 19.00, stabilito dalla Giunta Comunale su proposta del Consiglio Direttivo uscente. A tutte le operazioni elettorali, presiede la Commissione elettorale, designata dall'Assemblea di concerto con l'Assessore ai Servizi Sociali almeno 30 giorni prima delle votazioni, ed è composta da tre associati al Centro che non siano candidati alle elezioni e un Presidente del seggio designato tra il personale del Comune. La commissione elettorale raccoglie le singole candidature fino a 15 giorni prima della data dalle elezioni.

Possono essere candidati gli associati residenti che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno sei mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Per i centri superiori a 500 iscritti possono essere presentate una o più liste di candidati a sostegno di un candidato Presidente. Viene eletto Presidente il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti. Alla lista o alle liste che appoggiano il candidato eletto Presidente vanno attribuiti n. 08 seggi, con elezione dei candidati più votati. I rimanenti n. 03 seggi vengono attribuiti alle altre liste in percentuale rispetto alle preferenze raccolte. Per i Centri inferiori a 500 iscritti, viene presentata una lista di candidati e vengono eletti i candidati più votati. Non possono essere candidati e/o eletti parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente. *(aggiunto)*

La verifica di tali condizioni sarà effettuata dalla commissione elettorale.

La commissione elettorale avrà cura di predisporre l'elenco delle candidature, l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede elettorali, l'urna ed i locali in modo da assicurare la sicurezza, la trasparenza, la tranquillità e la correttezza delle operazioni di voto a seconda che esse siano elezioni per un Centro Sociale di Piccola dimensione o per Centro Sociale di Grande dimensione.

Hanno diritto di voto gli associati residenti che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno 6 mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'elettore può esprimere la preferenza di una lista e/o una sola preferenza all'interno di una lista. La commissione elettorale, presiede alle operazioni di voto e al successivo spoglio delle schede. Alle operazioni di voto e di spoglio può presenziare un operatore indicato dall'Assessorato alle politiche sociali.

Lo spoglio delle schede avviene nello stesso giorno delle votazioni. Verranno attribuiti seggi alle liste su base percentuale dei voti raccolti. All'interno delle liste, nei limiti delle percentuali loro attribuite, verranno eletti i candidati che hanno raccolto più preferenze.

### ***Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo***

La prima seduta del Consiglio direttivo viene indetta dal primo degli eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- Nella prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, per i centri inferiori a 500 iscritti; per i centri superiori a 500 iscritti, nella prima riunione elegge il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (aggiunto)
- Pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia partecipazione degli associati nelle decisioni del Centro nel rispetto delle finalità espresse nell'articolo 1 del presente regolamento generale;
- Assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, organismi, enti ed associazioni che offrono la loro opera per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
- Predisposizione di atti da sottoporre all'Assemblea degli associati e da esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- Formalizza gli atti di gestione del Centro, creando, quando lo ritenga opportuno, appositi gruppi di lavoro nominandone il relativo responsabile;
- Elabora entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo che dovrà contenere, suddividere in singole voci le previsioni di spesa e di entrata, per le attività istituzionali ed occasionali relative all'anno successivo, di cui trasmette copia all'Assessorato alle Politiche sociali;
- Elabora entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di entrata e di spesa per le attività istituzionali ed occasionali relative all'anno precedente, di cui trasmette copia all'Assessorato alle Politiche sociali;
- Convoca l'assemblea degli associati almeno una volta l'anno e quanto ne faccia richiesta almeno ¼ degli associati per iscritto;
- Provvede a trasmettere all'Assessorato alle Politiche sociali i programmi di attività del Centro;
- Avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
- Cura di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali i raccordi con organismi, enti, associazioni, pubblici e privati, operanti sul territorio, dirette ad elaborare iniziative che abbiano come obiettivo di migliorare la condizione di vita dell'anziano e promuoverne la piena valorizzazione;
- Assume iniziative atte a promuovere l'impiego degli anziani associati al Centro in attività di volontariato nel territorio e a favore anche di anziani che non siano in condizione di frequentare il Centro stesso;
- Sospende o espelle i soci che ne abbiano dato motivo, come da articolo 3.

### ***Art. 10 – Il Presidente***

Il Presidente viene eletto dagli associati a seguito di regolare tornata elettorale.

Il Presidente, legale rappresentante del Centro socio-culturale degli anziani, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Egli procede ad incassi da terzi ed autorizza i pagamenti, apre e chiude conti correnti bancari e postali.

Assume in caso di urgenza e necessità le decisioni di competenza del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte dello stesso.

In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assolte dal Vice-Presidente.

Il Presidente dirige e coordina il lavoro collegiale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'assemblea degli associati e ne dirige i lavori.

Il Presidente decade a seguito di istanza motivata presentata anche da un solo membro del Consiglio Direttivo e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dello stesso.

In caso di dimissioni (o revoca), il Presidente, il Vice-Presidente, procede a svolgere le operazioni di voto per la nomina del nuovo Presidente entro 30 giorni tra i membri che compongono il Consiglio Direttivo.

### ***Art. 11 – Collegio dei revisori dei conti***

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea degli associati e al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della conformità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale di ogni verifica.

Il Collegio controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è eletto su proposta del Comitato di Gestione e ratifica dell'Assemblea degli iscritti, i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. La carica di membro del Collegio è da intendersi gratuita.

### ***Art. 12 – Collegio dei Proviviri***

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. La carica di membro del Collegio è da intendersi gratuita.

Il Collegio viene eletto su proposta del Consiglio Direttivo e ratificato dell'Assemblea degli iscritti.

Il Collegio dei probiviri decide insindacabilmente, con motivazione scritta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e/o sospensione di un associato.

### ***Art. 13 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale***

Il Centro socio-culturale degli anziani dipende funzionalmente ed amministrativamente (quali utenze di riscaldamento, impianto idrico e quanto altro necessario) dall'Assessorato alle Politiche sociali e sanitarie. Nell'ambito di questo Assessorato viene individuato un operatore sociale che assuma il ruolo di referente per le attività sociali dei centri socio-culturali degli anziani.

Pur garantendo la destinazione principale dei locali dati in uso al centro socio-culturale degli anziani, l'Amministrazione comunale si riserva, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, di utilizzare i suddetti locali per iniziative ritenute meritevoli di sostegno, a condizione che non ostino stabilmente con le attività del Centro.

Qualora tali iniziative si realizzino durante l'orario di apertura del Centro e per la loro natura fossero incompatibili con le attività del Centro stesso, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la sospensione temporanea di queste ultime.

Sarà cura dell'Assessorato alle Politiche Sociali comunicare con ampio anticipo, almeno di 5 giorni precedenti l'evento, al Comitato di Gestione del Centro la richiesta di utilizzo dei locali.

Tali richieste di utilizzo saranno presentate all'Ufficio cui compete la cura del Patrimonio comunale, il quale previo nulla-osta dell'Assessorato alle Politiche sociali e sanitarie, autorizzerà l'utilizzo dei locali.

Il Centro, entro il 31 ottobre di ogni anno, invia unitamente al bilancio di previsione, lo schema delle iniziative e delle attività che intendano assumere per l'anno successivo. Il programma delle iniziative verrà definito in armonia con le linee generali indicate periodicamente dall'Amministrazione comunale.

L'Assessorato competente raccoglie e coordina le richieste provenienti dal Centro, finalizzate alla promozione del collegamento con gli altri servizi sociali, educativi, sanitari, culturali del territorio e adotta i provvedimenti necessari.

L'Assessorato competente può attivare corsi di formazione ed informazione per gli operatori dei Centri socio-culturali degli anziani.

L'Assessorato alle politiche sociali e sanitarie, verifica al termine di ogni anno, le attività svolte e ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

- a) gravi violazioni di Legge o del Regolamento da parte del Consiglio Direttivo;
- b) non regolare funzionamento del Centro Anziani;
- c) voto di sfiducia del Presidente da parte dell'Assemblea degli iscritti;
- d) richiesta di scioglimento del Comitato Direttivo di almeno il 30% più uno degli iscritti, l'Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie ne dispone con apposito Atto lo scioglimento e nomina un Commissario.

#### ***Art. 14 – Disposizioni transitorie***

Il presente Regolamento entra in vigore non appena approvato dal Consiglio Comunale.

Per ciò che attiene gli organi istituzionali dei Centri socio-culturali presenti sul territorio comunale le norme dettate dal presente regolamento si applicheranno al momento della scadenza naturale del loro mandato elettivo.

La norma che riguarda la non rieleggibilità dei vari membri eletti consiglieri si considera a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.